



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OPERIAMO Associazione Culturale"

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata **"OPERIAMO Associazione Culturale"**, con sede in Ferrara, Via Gramiccia al numero civico 76, la quale è retta dal seguente statuto.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione ha lo scopo di praticare, propagandare e promuovere la cultura dell'opera lirica e del canto, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative propagandistiche; l'Associazione può partecipare ad eventi e concorsi; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione di Enti Pubblici e Privati o Enti di promozione nazionale, indire manifestazioni, competizioni musicale e concorsi; istituire corsi interni di formazione ed addestramento ed organizzare conferenze; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dell'attività dell'opera lirica e del canto in genere; può svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica di tale attività, promuovendo eventi culturali o ricreativi finalizzati alla diffusione di tale arte, intesa anche come strumento di promozione sociale della persona umana.

L'Associazione è l'esclusiva organizzatrice del "Concorso Lirico Internazionale Città di Ferrara", evento che si svolge periodicamente nel territorio provinciale, e istituirà particolare e specifica promozione dedicata.

L'Associazione potrà anche svolgere attività di gestione, programmazione e conduzione diretta di teatri ed impianti, potrà stipulare a tale fine convenzioni e contratti con Enti Pubblici o Privati, potrà promuovere ogni attività svolta a sviluppare la conoscenza dell'arte del canto, del canto lirico e della musica promuovendo ed organizzando spettacoli, rassegne, eventi e concerti curando anche eventualmente, direttamente od indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, strumenti audiovisivi o multimediali o quant'altro utile a divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti e le attività relative alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione non ha assolutamente scopi di lucro, anche indiretto e gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, è fatto divieto di



distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge; la quota sociale non è trasmissibile e in caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, compresa la estemporanea ed occasionale somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; potrà inoltre svolgere eventualmente attività di tipo commerciale o artigianale, svolta in maniera episodica e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative, potrà reperire impianti e spazi, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di credito, anche su basi passive. L'adesione all'Associazione è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elette su base democratica. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000."

Art. 3 – Affiliazione

L'Associazione procederà alla propria affiliazione agli enti di Promozione Sociale Nazionale per le attività di competenza. Con l'affiliazione l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive degli enti di Promozione Sociale Nazionale e a tutte le loro disposizioni statutarie e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle stesse dovessero adottare a suo carico. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

Art. 4 – Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto; nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 – Domanda di ammissione

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 6 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 7 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni di enti di Promozioni Sociale Nazionale o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati e dalle eventuali entrate di carattere commerciale ed occasionale.

Art. 8 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 9 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza e per esclusione.





Il recesso si verifica quando l'associato presenta formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 10 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico, finanziario ed il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed

ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- nomina per elezione, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione;
- nomina il o i liquidatori;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 13 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi , ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile, nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.



Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente il 50% degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti, ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica cinque anni, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica cinque anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti ovvero il Presidente dell'Associazione che lo presiede, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere ed eventualmente due Consiglieri.





I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di enti di Promozione Sociale Nazionale a provvedimenti disciplinari per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, stabilisce le quote sociali, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio tra i propri componenti. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla corrispondenza.

Art. 18 – Decadenza dagli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

7 

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Consigliere per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, dei Consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 19 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate agli enti di Promozione Sociale Nazionale unitamente a copia del verbale.

Art. 20 – Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto preventivo ed il rendiconto economico - finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del rendiconto, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

L'eventuale residuo attivo sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere culturale, solidaristico, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti ed a fondo di riserva.

Art. 21 – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione, secondo quanto disposto dall'art. 90 Legge 289/2002, il Patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di utilità sociale.

Art. 22 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti degli enti di Promozione Sociale Nazionale di appartenenza ed in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il Presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 01 Luglio 2014.

Il Presidente

